

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1843 DELLA COMMISSIONE****del 18 ottobre 2016****recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di *Trichinella*****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone importanti innovazioni in materia di norme e procedure per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. L'applicazione con effetto immediato a decorrere da tale data di diverse norme e procedure avrebbe tuttavia comportato in determinati casi difficoltà di ordine pratico.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 i laboratori che effettuano l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati in conformità a determinate norme europee ivi elencate. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce però determinate disposizioni transitorie, tra le quali una deroga all'obbligo suddetto per i laboratori al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 si applica fino al 31 dicembre 2016.
- (3) La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 <sup>(3)</sup>, «mira a presentare l'effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» («la relazione»).
- (4) La relazione abbraccia altresì l'esperienza acquisita in merito alle disposizioni transitorie, comprese quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, e indica che persistono alcune difficoltà riguardo all'accreditamento di laboratori interni ai macelli.
- (5) La Commissione ha adottato il 6 maggio 2013 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari <sup>(4)</sup>. La proposta prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e istituisce la possibilità di deroghe all'obbligo di accreditamento per i laboratori ufficiali la cui unica attività è la ricerca di *Trichinella* nelle carni.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire ulteriori disposizioni transitorie in attesa dell'adozione del nuovo regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Si dovrebbe pertanto disporre un ulteriore periodo transitorio durante il quale si continuano ad applicare le disposizioni transitorie attualmente disposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013.

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (GUL 199 del 24.7.2013, pag. 3).

<sup>(3)</sup> COM(2009) 403 definitivo.

<sup>(4)</sup> COM(2013) 265 final.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 per un periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l'autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per la ricerca di *Trichinella* e che si trova all'interno di un macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alla norma europea di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo, fornisca all'autorità competente garanzie sufficienti a dimostrare che sono in essere sistemi di controllo della qualità per le analisi di campioni da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER